CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA
PER LA CITTÀ E PROVINCIA DI CUNEO

CONSIGLIO PROVINCIALE
ECONOMIA CORPORATIVA
CUNEO
BIBLIOTECA
Sez. OP
Div. D
N. 1522

# RACCOLTA DEGLI USI COMMERCIALI

della Provincia di Cuneo

PARTE I.

# Norme per la contrattazione del bestiame

Approvata dal Consiglio Camerale nella seduta del 4 Aprile 1909

CUNEO
TIPOGRAFIA FRATELLI ISOARDI
1913

Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa
BIBLIOTECA
N. 434 sez. A

434
A

CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA

PER LA CITTÀ E PROVINCIA DI CUNEO

# RACCOLTA DEGLI USI COMMERCIALI

della Provincia di Cuneo

PARTE I.

# Norme per la contrattazione del bestiame

Approvata dal Consiglio Camerale nella seduta del 4 Aprile 1909

CUNEO
Tipografia Fratelli Isoardi
1913

Consiglio Provinciale dell'Economia - Cuneo
BIBLIOTECA
N. 434 lett. A

A Sua Eccellenza

*On. Avv. Francesco Cocco-Ortu*

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

ROMA

ECCELLENZA,

*La Camera di Commercio di Cuneo inizia, con questo suo lavoro, la raccolta degli usi mercantili vigenti nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione.*

*In più di una occasione l'Eccellenza Vostra ha richiamato le Camere di Commercio all'adempimento di questo che è uno dei più importanti compiti assegnati alla loro attività; importante per il contributo ch'esso porge alla formazione ed evoluzione del diritto, importante sopratutto per la somma di effetti utili che il traffico ne ritrae.*

*E la Camera di Commercio di Cuneo che finora, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non ha potuto dirigere a tal fine l'opera sua, è lieta di poter oggi corrispondere all'invito di Vostra Eccellenza, licenziando alle stampe questa prima raccolta degli usi vigenti nella Provincia per la contrattazione del bestiame.*

*Posso assicurare l'Eccellenza Vostra che la Camera di Commercio di Cuneo ha proceduto colla maggiore cautela e ponderazione, estendendo al massimo possibile le indagini, vagliando e controllando accuratamente le informazioni ricevute, allontanando ogni criterio di contingenze o di interessi particolari al fine di ottenere un temperamento equitativo, frutto spontaneo di una pratica pacifica e generale.*

*Questo scopo la Camera di Commercio di Cuneo si lusinga di avere raggiunto; e con esso spera di ottenere l'approvazione della Eccellenza Vostra, ambito premio all'attività camerale.*

*Con più profondo ossequio*

IL PRESIDENTE
**CASSIN**

IL SEGRETARIO
**Dott. GIOVANNI GARAVELLI.**

Consiglio Provinciale dell'Economia - Cuneo
BIBLIOTECA
N. 434 lett. A

# PREFAZIONE

Il Codice di Commercio, all'art. 1 stabilisce: « In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano si osservano gli usi mercantili ».

È evidente quindi la grande importanza che assumono gli usi nelle contrattazioni commerciali; l'uso è, in mancanza di legge, norma di diritto; norma di diritto speciale che, per la sua natura, trae l'origine da una serie di fatti i quali, appunto, assurgono a norma giuridica quando hanno le caratteristiche note della uniformità, diuturnità, liceità, costanza. È, in una parola, il diritto che continuamente diviene.

È un diritto però che non può essere identificato colla legge scritta, e che vale solamente come legge quando è debitamente accertato.

Presentemente, per quanto nessuna disposizione legislativa affidi ad un Ente o ad Istituto determinato l'accertamento degli usi, tale funzione è esercitata dalle Camere di Commercio, sia per un'interpretazione estensiva del disposto del comma *i* dell'articolo 2 della legge del 6 luglio 1862, sia per l'utilità ed il vantaggio che ne ritraggono i traffici di cui esse sono le naturali tutrici, sia perchè il loro carattere pubblico concilia credito e autorità alle loro testimonianze, e sia infine, come opportuna-

mente aggiunge il Tribunale di Genova, perchè il loro avviso è il risultato di deliberazioni prese collegialmente.

Non poche Camere di Commercio hanno da noi incominciato da qualche tempo la raccolta e la pubblicazione degli usi vigenti nel territorio da esse dipendente, dando così opera allo svolgimento scientifico e pratico del diritto, e organizzando insieme una fonte di carattere ufficiale del diritto stesso, alla quale il giudice può attingere con sicurezza.

E infatti tali raccolte hanno giovato e giovano mirabilmente non solo alla sicurezza dei traffici, ma e anche all'esercizio della giustizia. Poichè chi può produrle in giudizio a sostegno di una consuetudine ha per sè una presunzione così seria che il giudice può, sulla fede di essa, ammetterne l'esistenza finchè non sia infirmata dalla prova contraria. Certo che la prova contraria deve essere sempre ammessa poichè nessuno afferma che la raccolta ufficiale degli usi faccia testo in modo assoluto ed inderogabile; poichè gli usi variano facilmente ed è pur facile, per chi li raccoglie, l'esser indotto in erronei apprezzamenti sulla loro portata e validità; tanto più che, data la natura stessa degli usi, ogni ostacolo posto alla libera contraddizione delle raccolte sarebbe un ostacolo alla formazione e trasformazione degli usi medesimi, prima ed essenziale ragione che giustifica il mantenimento di questa fonte legislativa nel diritto positivo vigente.

Nè si può contestare la competenza delle Camere di Commercio a comporre le collezioni in parola.

La lettera *i* dell'articolo 2 della legge organica del 6 luglio 1862 sancisce: che le Camere di Commercio daranno al Ministero ed alle altre Autorità Governative le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste, su materia di loro competenza. Cosicchè se si riconosce di loro competenza il rilasciare pareri sulla esistenza di qualche uso, quando l'Autorità Giudiziaria ne provochi d'ufficio il responso, non può disconoscersi la loro com-



petenza ad emettere pareri generici sulla esistenza degli usi formulandoli in apposite collezioni; la facoltà specifica presuppone quella generica.

Per tali ragioni la Camera di Commercio di Cuneo ha ritenuto di compiere opera utile e proficua, oltre che di assolvere un compito per legge fissatole, rivolgendo anche verso questo campo la sua attività; e ciò ha fatto compilando anzitutto la raccolta degli usi vigenti per la contrattazione del bestiame.

In una Provincia vasta come quella di Cuneo, ove si intrattengono mercati e fiere di bestiame numerose e cospicue, ed ove quindi le contrattazioni avvengono su vastissima scala, è più che utile, necessario, stabilire norme uniformi, precise, perfettamente rispondenti alle consuetudini in vigore.

La raccolta degli usi del bestiame si manifesta poi di tanto più necessaria in quanto il Codice Civile (articolo 1505) fa espresso richiamo agli usi locali e particolari per quanto concerne l'esercizio dell'azione redibitoria, sia per la specificazione dei vizi e difetti, sia per i termini entro cui deve proporsi, l'azione.

Con tali intendimenti quindi la Camera di Commercio di Cuneo inizia la raccolta degli usi commerciali, e, mentre si lusinga che il suo modesto lavoro possa riuscire di qualche utilità al traffico, eliminando equivoci e prevenendo litigi, ed illuminare nel contempo i magistrati nei loro giudizi, porge a quanti, Sindaci, Veterinari, negozianti e proprietari competenti e cortesi, vollero col consiglio e coll'aiuto loro rendere la presente raccolta maggiormente rispondente alle norme in vigore sulle varie piazze della Provincia, il ringraziamento più sincero e sentito.

## ESTRATTO DEL VERBALE

*della seduta consigliare pubblica del 4 Aprile 1909 - N. 3*

*Presidenza:* CAV. UFF. CASSIN AVV. MARCO.

Intervenuti oltre il Presidente: i Consiglieri Comm. Ing. ATTILIO PIRINOLI, Vice-Presidente, Cav. Uff. COPPA, Cav. CARONI, Cav. CASTELLINO, Cav. MANFREDI, Cav. SALOMONE, Signor BERGESIO, Signor BOGLIONE, Geom. VIGLIECCA.

Assenti giustificati i Consiglieri LEPETIT, BONARDI, CARDOLLE.

PANSA e GARAVELLI, *Segretari.*

*Omissis*

. . . . . .

VIII.

**Approvazione degli usi mercantili per il commercio del bestiame nella Provincia di Cuneo.**

Il Consiglio della Camera di Commercio di Cuneo, presa in esame la minuta degli usi commerciali per la contrattazione del bestiame in Provincia di Cuneo, predisposta dal Segretario Tecnico, sulla base delle notizie ed informazioni attinte dai Sindaci, Veterinari e negozianti più competenti,

constatato che per unanime attestazione essi rispondono agli usi effettivamente vigenti,

mentre esprime al Compilatore il plauso più sentito,

delibera di *approvare integralmente la raccolta degli usi per la contrattazione del bestiame* nella Provincia di Cuneo (quale risulta dalle bozze di stampa distribuite preventivamente a tutti i signori Consiglieri) e dà mandato all'On. Presidente di provvedere alla pubblicazione e diffusione della raccolta medesima.

IL PRESIDENTE
**M. CASSIN**

*Il Segretario*
G. GARAVELLI.

# NORME

## per la contrattazione del bestiame

### in Provincia di Cuneo

# NORME

## per la contrattazione del bestiame

in Provincia di Cuneo

**Forma e modalità del contratto.** — Le contrattazioni del bestiame si fanno, di regola, verbalmente; rare volte il contratto vien fatto per iscritto, e, di solito, solo fra persone non conosciute, e, in special modo, per gli equini.

L'intervento del mediatore non è obbligatorio; su vari mercati l'opera sua viene però richiesta dalle parti; in altri ne è vietata la non chiesta intromissione fra le parti. (1)

Di solito si contrattano per capo i cavalli non apparigliati, le vacche, i vitelli, i suini da allevamento; a paio i cavalli apparigliati ed i buoi da lavoro; a peso i buoi e i maiali grassi, e, in genere, gli animali da macello.

Questi ultimi tavolta si contrattano anche ad occhio *(bota, forfait)*.

Ordinariamente la vendita del bestiame suol farsi a pronta consegna e pagamento, salvo convenzioni prestabilite; ed il contratto si intende concluso non appena addivenuto l'accordo fra

(1) Cuneo, Saluzzo, Fossano, Busca e Villafalletto.

le parti; generalmente questo si manifesta mediante una stretta di mano fra compratore e venditore,[1] in presenza di testimoni; oppure quando sia stata, dal compratore, versata la caparra.

Consuetudinariamente, per gli animali da macello, e, talvolta, anche per gli altri, il compratore, non appena concluso il contratto, segna colle forbici le proprie iniziali, o qualche altra indicazione convenzionale, sulla coscia dell'animale o sulla sommità della coda.

Sul mercato di Cuneo la consegna deve effettuarsi due ore dopo la conclusione del contratto; in mancanza il venditore ha la facoltà di ritenersi libero da ogni obbligo, e trattenere, se data, la caparra.

In altri mercati, come a Villafalletto, Busca, Saluzzo, Fossano, Dronero, la consegna deve effettuarsi prima di mezzogiorno.[2]

Per consuetudine, stipulandosi i contratti per pronta consegna e pagamento, la caparra non vien data, a meno che essa non sia esplicitamente richiesta dal venditore, trattandosi di contratti a pagamento differito.

Ciò avviene specialmente quando la conclusione del contratto è subordinata alla prova che il compratore si riserva di fare dell'animale acquistato.

La condizione della prova si stabilisce di solito per gli equini e non dura d'ordinario oltre gli otto giorni; i bovini difficilmente si danno alla prova, e solo quando sia conosciuta la probità dell'acquisitore; in ogni caso non dura oltre gli otto giorni.[3]

---

(1) Sul mercato di Alba non è in uso la stretta di mano.

(2) A Neive il venditore deve farne espresso obbligo al compratore colla frase: *me lo togliete subito dalla piazza*. In caso contrario deve tenerlo a disposizione del compratore per tutta durata del mercato.

A Fossano il venditore consegna l'animale sul vagone.

A Cavallermaggiore la consegna dopo due ore avviene previa pesatura.

A Mondovì il venditore deve tenersi per tutta la durata del mercato a disposizione del compratore.

(3) A Bossolasco il periodo di prova dura quaranta giorni.



**Garanzia.** — Non si può parlare in questa forma di contratti di fideiussione legale vera e propria; il compratore sborsa, all'atto del contratto, l'importo pattuito, e, di rado, se ne trattiene parte, a garanzia dei diritti acquisiti; ed il venditore risponde, colla propria persona, e, talvolta, a mezzo di conoscenza, per il periodo di garanzia; talvolta rilascia anche il cosidetto biglietto di garanzia, in cui dichiara sano e franco l'animale venduto.

## *Contrattazione del bestiame da macello.*

Il bestiame da macello, quando non sia venduto a *bota (forfait)*, si contratta generalmente a peso vivo; di rado a peso morto.

Nei contratti a peso vivo l'animale deve essere digiuno, altrimenti la pesatura deve avvenire tre o quattro ore dopo che l'animale si trova sulla piazza.[1]

Sul mercato di Cuneo nella pesatura si detrae mezzo chilogramma per capo, in conto della corda con cui è legato.

Il peso morto si determina pesando l'animale a quarti, esclusa la testa, intestini, fegato, polmoni, milza e gambe, dai ginocchi in giù.[2]

A meno esista patto esplicito in contrario, l'animale destinato alla macellazione non può, dopo il contratto, essere sottoposto a lavoro.

Nelle contrattazioni del bestiame da macello il venditore è tenuto a garantire al compratore l'immunità da malattie occulte

---

(1) Sul mercato di Alba, che di solito comincia dalle ore 9 1/2 alle 10, il peso dei vitelli da macello si fa a mezzogiorno.

(2) A Neive si pratica solo per i maiali. A Dogliani e nelle Langhe si pesa anche la testa.

o contagiose, che, secondo i regolamenti sanitari, rendono la carne inadatta alla macellazione.

Per i suini, se l'animale è affetto da panicatura poco diffusa *(grana)*, esso viene lavorato direttamente nel macello pubblico, sotto la sorveglianza sanitaria; le sostanze grasse vengono fuse, e si fabbrica soltanto salame da cuocere, che vien ritirato dal compratore, il quale ne rifonde il costo al venditore.

Qualora però si trattasse di panicatura molto diffusa, giusta i dettami della scienza e le prescrizioni di legge, sia le carni che il grasso saranno assolutamente sottratti all'alimentazione. I lardi dovranno pure subire una maggiore salagione in un apposito locale dell'ammazzatoio, ed ivi essere tenuti per un periodo non minore di tre mesi. Le spese sono a carico del venditore, che deve rifondere al compratore tutto il prezzo pagato.

---

## *Contrattazione del bestiame da lavoro, da allevamento, da ingrasso, da latte, ecc.*

**Forme di garanzia.** — La garanzia che si usa dare nella contrattazione del bestiame è di due specie: generica e specifica.

È in uso anche la vendita senza alcuna garanzia; tale esclusione esplicita è caratterizzata dalle frasi *alla riga, alla cavezza, vendo un sacco d'ossa, alla corda, come un sacco di guano, a lagnanze nessuna, diventi carbone, ve li vendo morti,* e simili.

Tali dichiarazioni però non escludono la garanzia, che si considera implicita, delle malattie infettive di cui possa provarsi l'esistenza all'epoca del contratto e dal difetto di cozzare per i bovini.

In tal caso il compratore ha diritto di intentare l'azione di nullità anche dopo trascorso il periodo normale di garanzia.



La garanzia generica si esprime per consuetudine colle espressioni *sano e franco, buono di tutto, sano ed esente da malattia, da amico, da galantuomo,* e simili. (1)

Con tali frasi si intende garantito l'animale immune da quei vizi o difetti che gli usi della piazza consideranno come redibitori, e da tutte quelle altre infermità che lo rendono non atto o meno atto all'uso cui è destinato. (2)

Si intendono quindi esclusi dalla garanzia quei vizi o difetti o malattie la cui esistenza è apparente e visibile all'atto del contratto, a meno che il venditore non abbia esplicitamente assicurato il compratore della loro inesistenza. Tale assicurazione si intende data anche colla frase *in vista e fuori vista, non guardatela neppure.*

La garanzia specifica può essere: *convenzionale, legale* e *consuetudinaria.*

La garanzia convenzionale è quella derivante da patti speciali intervenuti fra le parti, sia sotto forma di scrittura, sia in presenza di testimoni. Con essa si può derogare a qualunque forma di garanzia, ed ha forza di legge fra le parti contraenti.

La garanzia legale è quella espressamente stabilita dal Codice Civile (art. 1481, 1498, 1499, 1500 a 1506). (3)

La garanzia consuetudinaria è quella consacrata dagli usi vigenti nelle varie piazze d'Italia, e che, per la Provincia di Cuneo, sono dati dalle norme seguenti.

---

(1) A Bosia la garanzia si esprime colle parole: *nelle vostre mani,* e con ciò si intende che la garanzia in caso di vendita cessi.

(2) Nel Comune di Boves non esistono usi locali nella compravendita del bestiame, e si adottano le consuetudini del mercato di Cuneo.

Onde evitare le frequenti controversie che avvenivano nel commercio del bestiame bovino sulle fiere, originate da compratori disonesti che simulando difetti redibitori reclamavano indennità rilevanti, i proprietari di bestiame vendono i bovini *alla riga,* cioè esclusa ogni e qualsiasi garanzia locale.

(3) **1481** - La garanzia che il venditore deve al compratore ha due oggetti: il primo riguarda il pacifico possesso della cosa venduta, il secondo riguarda i vizi o i difetti occulti della medesima.

**Contrattazione degli equini.** — Sulle varie piazze della Provincia di Cuneo la contrattazione degli equini si esercita in misura assai limitata. Non vi sono perciò vere consuetudini di carattere generale; ad ogni modo si possono fissare le norme seguenti.

Gli equini si contrattano generalmente colle dizioni: *sano e franco, cavallo da amico, buono di tutto, alla cavezza,* ecc., e, salvo convenzioni speciali, con tali espressioni si intende garantito l'animale dai difetti seguenti:

flussione lunatica *(luna),* erpeti ricorrenti, ticchio, doglia vecchia, idrocefalo cronico (capostorno-*lord*), bolsaggine, rustichezza (restìo, malanimo, adombrarsi, ecc.)

e, in generale, da tutti i vizi cronici non visibili, l'origine dei quali risalga ad epoca antecedente al contratto, e la cui esistenza renda l'animale inabile o meno atto all'uso cui è destinato.

La garanzia consuetudinaria per tali infermità è di giorni quaranta.

---

**1498** - Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizi o difetti occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che ne diminuiscono l'uso in modo che, se il compratore li avesse conosciuti, o non l'avrebbe comprata, o avrebbe offerto un prezzo minore.

**1499** - Il venditore non è obbligato per i vizi apparenti e che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.

**1500** - È obbligato pei vizi occulti, quantunque non gli fossero noti, eccetto che avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garanzia.

**1501** - Il compratore, nei casi indicati dagli articoli 1498 e 1500, ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi restituire quella parte di prezzo che sarà determinata dall'Autorità giudiziaria.

**1502** - Se il venditore conosceva i vizi della cosa venduta è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, al risarcimento dei danni verso il compratore.

**1503** - Se il venditore ignorava i vizi della cosa non è tenuto che alla restituzione del prezzo e a rimborsare il compratore delle spese fatte per causa della vendita.

**1504** - Se la cosa che era difettosa è perita in conseguenza dei suoi difetti, il perimento sta a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo ed alle altre indennità indicate nei due articoli precedenti. È però a carico del compratore il perimento derivante da caso fortuito.

**1505** - L'azione redibitoria che proviene dai vizi della cosa . . . . . se si tratta di animali, deve proporsi dal compratore fra i quaranta giorni. L'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o dagli usi locali.



**Contrattazione dei bovini.** — Nelle contrattazioni dei bovini si considerano redibitorie entro tre giorni tutte le malattie acute, l'origine delle quali non può riferirsi al compratore, e per qualunque uso siano acquistate le bestie, tranne che per i vitelli lattanti d'età inferiore a tre mesi, per i quali non v'è garanzia alcuna. (1)*

Sono garantiti per quaranta giorni la tubercolosi, tutte le malattie croniche del sistema respiratorio, digestivo, genito urinario e nervoso, le idropisie, la ninfomania, il vizio di cozzare, il popparsi, il non dare il latte alla mano, (2) erpeti ricorrenti, la doglia vecchia, la rustichezza, sempre quando non sia fatta dichiarazione che gli animali si vendono a scopo di macellazione.

Il prolasso della vagina e dell'utero sono garantiti da un parto all'altro.

Il ticchio (serpeggio) è garantito per otto giorni.

Il crampo è garantito per giorni quindici. (3)

La sterilità può impugnarsi anche dopo i quaranta giorni e quando essa venga constatata in modo assoluto, la si bonifica restituendo al compratore la diversità di prezzo che passa valutando l'animale pregnante o solamente da macello. (4)

---

(1) A Barge i vitelli lattanti si garantiscono per dieci giorni.

Sul mercato di Alba si garantiscono per otto giorni.

A Villafalletto e Fossano, l'esclusione della garanzia si limita ai vitelli d'età inferiore ad un mese.

(2) A Neive non è garantito quando la vacca è nel periodo lattifero, perchè in tal caso il difetto è in vista.

(3) A Dogliani, Canale ed Alba, la garanzia per il ticchio ed il crampo dura quaranta giorni.

(4) A Neive si impugna solo quando vi è garanzia di pregnanza. Negli altri casi la vacca si vende come si venderebbe un bue.

* La Camera di Commercio ha ritenuto, trattandosi di uso locale di vecchia data, non potesse nè dovesse essere mutato; però essa non si nasconde il grave abuso che ne fanno certi poco onesti venditori i quali, poco prima di giungere al mercato, impinzano gli animali in modo eccezionale, e quindi, strettamente legati e crudelmente posti sui birocci, li portano sul mercato, dove riescono a vendere merce di peso maggiore del normale, maltrattata e facilmente soccombente per indigestione o per le sevizie del trasporto. In tal caso, quando il compratore possa provare che la morte dell'animale è dovuta a tali motivi, ritiensi se ne possa rendere responsabile il venditore in mala fede.

Il parto ritardato non obbliga il venditore a corrispondere indennità, ove il ritardo non si protragga oltre un mese; ma, ecceduto questo termine, il venditore (salvo accordi speciali) è tenuto a corrispondere all'acquirente L. 0,40 a L. 0,50 al giorno con decorrenza da quello fissato per il parto all'epoca della vendita.

Se una vacca è garantita gravida e non lo è, in mancanza di convenzioni prestabilite, il compratore ha di solito la scelta fra l'azione redibitoria e quella estimatoria; in quest'ultimo caso il venditore è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo del mancato vitello, o concedere una congrua riduzione sul prezzo, riduzione variabile a seconda del valore dell'animale. (1)

Se una vacca non dà latte o lo dà in misura inferiore a quella pattuita, si fa luogo di solito all'azione estimatoria. (2)

Tanto per la sterilità, quando per la mancata o ritardata gravidanza, il tempo utile per invocare il risarcimento dei danni è quello necessario per poterle stabilire con sicurezza, ma non potrà mai eccedere il periodo di gestazione.

Per le malattie infettive è ammesso quale periodo di garanzia, il loro tempo di incubazione, ma è fissato, in giorni dodici pel carbonchio, l'afta e la febbre catarrale, e in giorni quaranta per la rabbia.

*Usi locali dei mercati di Alba e Fossano.* — Sul mercato di Alba sono garantite per otto giorni le affezioni carbonchiose (carbonchio ematico e sintomatico) e per venti giorni se gli animali provengono da località infette. (3)

---

(1) A Villafalletto, Cavallermaggiore e Dronero la riduzione consuetudinaria del prezzo per la mancata gravidanza è del 10 0[0 sul valore dell'animale (2 soldi per lira).

A Saluzzo si corrispondono al compratore L. 50 pel mancato vitello.

(2) Molte volte però non si fa luogo a garanzia colla frase: *'l lait a lè 'n tla greppia* (il latte è nella mangiatoia) (ad es. a Serravalle Langhe).

(3) A Neive avviene che in taluni è talmente radicato il sistema della garanzia per quaranta giorni che, anche nel caso di carbonchio, pretendono tal durata di garanzia, contrariamente alla scienza, la quale stabilisce il massimo del periodo incubatorio di tale malattia. Quel Giudice Conciliatore però, nelle vertenze sottoposte al suo giudizio, segue la pratica in uso sul mercato di Alba.



Il prolasso vaginale ed uterino è garantito per quaranta giorni con diritto all'azione redibitoria od estimatoria a scelta del compratore. Nel caso speciale che l'acquisitore, trascorsi i quaranta giorni, potesse provare irrefutabilmente che la fattrice presentava tale difetto già prima del contratto, il termine di garanzia è prolungato fino al primo parto successivo all'acquisto. In tal caso il compratore fruirà però soltanto dell'azione estimatoria *(quanti minoris)* che si fissa in un sesto del valore dell'animale all'epoca del contratto.

È pure garantita fin dopo il parto l'obliterazione dei capezzoli nelle femmine fuori del periodo lattifero.

Nelle femmine gestanti, quando il parto non succeda alla epoca stabilita, se il ritardo si protrae oltre giorni quaranta, il venditore è tenuto a corrispondere all'acquirente L. 10 mensili a cominciare dal giorno fissato nella vendita. (1)

Ancora sulla piazza di Alba la rabbia ha una garanzia di quaranta giorni.

I vitelli lattanti sono garantiti per giorni otto.

Sul mercato di Fossano è pure garantita fin dopo il parto l'obliterazione dei capezzoli nelle femmine fuori del periodo lattifero.

Pei vitelli poppanti e da macello il tempo a proporre la redibitoria è limitato a tre giorni non compreso quello del contratto.

La durata della incubazione e conseguente periodo di garanzia per le malattie infettive più frequenti è di dieci giorni per il carbonchio ematico e sintomatico e di giorni dieci per l'afta epizootica.

---

(1) A Neive la tolleranza per il parto è fissata in giorni ventinove (luna). Se il ritardo si protrae usasi ancora di corrispondere all'acquirente l'interesse del 10 0[0 annuo sul prezzo dell'animale, per la durata del ritardo. Seguesi anche la pratica di valutare il danno del ritardo in 2 soldi per ogni lira del prezzo d'acquisto dell'animale.

A Serravalle Langhe si corrisponde 1 lira al giorno al compratore durante il periodo di ritardo.

**Garanzie per i suini.** — Nella contrattazione dei suini si garantisce il *mal rossino*, la pneumo-enterite infettiva per un periodo di dieci giorni; sono garantite per tre giorni le malattie acute infiammatorie. (1)

Nei lattonzoli si garantisce la salute in genere e l'immunità da malattie infettive.

Tale garanzia dura abitualmente tre giorni. (2)

*Usi locali.* — In Alba si garantisce anche la setticimia.

La garanzia per i suini da allevamento è di giorni quindici a Fossano, otto a Bra e Busca, tre a Villafalletto, quaranta a Carrù.

Pei lattonzoli la garanzia è di dieci giorni a Cuneo, quaranta a Mondovì e Carrù.

A Villafalletto, Fossano e Saluzzo non vi è garanzia per i lattonzoli.

**Garanzie per gli ovini.** — Per gli ovini e caprini è garantita la salute in genere con diritto a far valere le ragioni in contrario entro tre giorni dal contratto.

Per gli ovini da macello si garantisce la commestibilità delle carni.

*Usi locali.* — La durata della garanzia è di giorni quaranta a Carrù (malattie infettive) e Mondovì, e di otto giorni ad Alba e Bra.

A Busca non si fa garanzia alcuna.

**Contrattazione del pollame.** — Il contratto avviene verbalmente, e ordinariamente si contratta a paio.

---

(1) Il *mal rossino* non esiste in Italia, e i casi denunciati come *mal rossino* e pneumo-enterite non sono in realtà che casi di peste suina.

(2) A Barge dura cinque giorni.



Il pollame non si garantisce abitualmente, in caso però di malattie infettive (colera dei polli) da accertarsi mediante perizia medica, si fa luogo ad azione di danni e alla restituzione del prezzo pagato.

**Decorrenza del periodo di garanzia.** — Il periodo di garanzia abitualmente si calcola computando il giorno in cui avviene la contrattazione.

A Fossano, Bosia e Ceva tale giorno è escluso.

A Dogliani e nelle Langhe comincia a mezzodì del giorno in cui fu concluso il contratto.

**Obblighi e diritti del compratore durante la garanzia.** — Durante la decorrenza del periodo di garanzia il compratore deve tenere l'animale da buon padre di famiglia. Potrà assoggettarlo al lavoro ma in una misura moderata e tale da non alterarne le condizioni di salute.

Non gli è permesso di fargli la così detta *toilette*. Qualora l'animale muoia nelle 24 ore successive alla consegna (1) il venditore è tenuto a rimborsare al compratore l'intiero prezzo pagato, a meno che la morte non sia stata procurata o dovuta a cause accidentali non imputabile al fatto del venditore.

Non appena il compratore riscontri nell'animale acquistato sintomi di malattia, dovrà darne immediatamente avviso al venditore (per mezzo di lettera raccomandata, per telegramma, o verbalmente in presenza di testimoni), e contemporaneamente richiedere l'assistenza e la cura di un veterinario diplomato.

Non appena ricevuta la denuncia il venditore dovrà recarsi sul luogo e procedere alla constatazione del vizio o difetto denunciato.

---

(1) O nei tre giorni, come a Villafalletto, Busca e Fossano.

Frattanto l'animale continua a rimanere nella stalla del compratore, il quale dovrà fare in modo che il male non abbia ad acuirsi; in alcuni casi però viene ritirato in un albergo, o consegnato ad una terza persona scelta di comune accordo fra compratore e venditore.

Avvenuta la constatazione del difetto, vizio o malattia, per parte del medico veterinario, potrà farsi luogo all'azione redibitoria od estimatoria a seconda della qualità dell'infermità constatata; in mancanza di amichevole componimento fra le parti, potrà il compratore adire le vie giudiziarie ed esperire azione di risarcimento danni e rimborso spese, se danni potrà provare di aver subìto.

**Mediazione.** — Sui vari mercati della Provincia di Cuneo è poco usitato l'intervento del mediatore; per alcune piazze ne è espressamente vietata la intromissione non chiesta fra le parti (Cuneo, Fossano, Saluzzo, Villafalletto, Busca).

Quando però l'intervento del mediatore sia stato domandato od ammesso, allora gli compete la mediazione a contratto conchiuso; detta mediazione è variabile a seconda dei vari usi locali, e qualora non sia stata predeterminata si può ragguagliare alle cifre seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| per ogni coppia di buoi o manzi da lavoro | | L. 5 — |
| buoi, vacche . . . . | per capo | » 2 — |
| vitelli . . . . . | id. | » 1 — |
| equini . . . . . | id. | » 5 — (1) |
| suini da macello . . . | id. | » 1 — |
| suini da allevamento . . . | id. | » 0,50 |
| lattonzoli . . . . . | per gruppo | » 1 — |
| ovini . . . . . | per capo | » 0,10 |

Generalmente la mediazione è dovuta dal solo venditore. (2)

(1) e più per gli animali di lusso.

(2) A Bra e Serravalle Langhe, nelle contrattazioni dei bovini, si usa dare la mediazione da entrambe le parti contraenti.



**Mediazioni fissate dalla Camera di Commercio.** — La Camera di Commercio di Cuneo, con regolamento in data 20 ottobre 1890, approvato con Decreto Ministeriale, fissava le mediazioni da corrispondersi nelle contrattazioni di bestiame nelle misure seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| cavalli e muli del valore eccedente le L. 200 | per capo | L. 5 — |
| valore inferiore . . . . . | | » 2 — |
| buoi . . . . . | per coppia | » 5 — |
| vacche . . . . . | per capo | » 1,50 |
| somieri . . . . . | id. | » 1 — |
| vitelli da allevare . . . . | id. | » 1 — |
| vitelli da macello . . . . | id. | » 1 — |
| montoni, capre, pecore . . . | id. | » 0,30 |
| capretti, agnelli e porcellini . . | id. | » 0,10 |

# APPENDICI

Consiglio Provinciale dell'Economia - Cuneo
BIBLIOTECA
N. 434 lett. A

# Sanità pubblica

**Legge 22 dicembre 1888, N. 5849 (Serie 3ª)**
**per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.**

ART. 55. (*)

I veterinari, i proprietari o detentori a qualunque titolo, di animali domestici, nonchè gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, devono denunciare immediatamente al sindaco del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale, non riferibile a malattia comune già accertata.

Ai contravventori si applica un'ammenda estensibile a lire cento.

Sono altresì applicabili alle malattie infettive del bestiame le disposizioni della presente legge, dirette ad impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo.

I contravventori sono puniti con ammenda estensibile a lire trecento.

Inoltre nei casi di peste bovina, di pleuropneumonite contagiosa e di morva, il Prefetto, previa visita e parere del veterinario provinciale, può con suo decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali quando ciò sia necessario ad impedire la diffusione della malattia.

(*) Sostituito coll'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, N. 272.

In tali casi ai proprietari è concessa un'indennità entro i limiti della metà del valore dell'animale e da non superare mai le lire trecento per ogni capo di bestiame.

Apposito regolamento emanato dal Ministero dell'interno provvederà alla polizia veterinaria e stabilirà le norme per la concessione dell'indennità anzidetta.

## Regolamento generale sanitario

## pubblicato con R. Decreto 3 febbraio 1901, N. 45.

### Art. 107.

A termini dell'articolo 42 della legge, nessuno può vendere, ritenere per vendere, o somministrare per compenso ai proprii dipendenti:

*a)* le carni di qualunque animale morto per malattia, o ucciso a cagione di malattia, nel quale ultimo caso però saranno osservate le norme dell'articolo 110 del presente regolamento.

### Art. 110.

Le carni degli animali colpiti da rabbia, da affezioni morvo-farcinose, da carbonchio, o da altra malattia contagiosa per l'uomo, non potranno essere adoperate a scopo alimentare; esse dovranno sempre essere infossate oppure cremate o sterilizzate negli adatti apparecchi. Ove si proceda all'infossamento, questo dovrà essere fatto alla profondità di almeno due metri, previe molteplici incisioni della pelle ed aspersione di petrolio o copertura con strato di calce viva e con tutte le altre cautele che saranno prescritte dall'Autorità Sanitaria.

Le carni degli animali morti per tifo bovino (peste bovina) o per altra malattia infettiva, per esaurimento, per maltrattamenti



e strapazzi di viaggio, quelle degli animali colpiti da febbre puerperale, da tetano, da metro-peritonite, da pioemia, da saproemia, da septicoemia, da cancro diffuso, da itterizie grave, da cachessia ittero verminosa, da difterite, da mal rossino, da pneumo-enterite e colera (suini), da trichina, da panicatura grave, da tubercolosi ed actinomicose diffuse, da idropisia, da affezioni gravi dei reni o da calcoli della vescica e dell'uretra, quando in questi ultimi casi sia avvenuto l'intossicamento uremico ed ammoniemico del sangue; nonchè le carni degli animali morti, in seguito ad avvelenamenti e di quelli le cui carni abbiano acquistato cattivo odore e sapore per l'uso continuato di medicamenti *non potranno essere usufruite che a scopo industriale,* non mai alimentare.

Gli animali affetti da afta epizootica, pleuro polmonite essudativa, vaiuolo ovino, agalassia (pecore), diarrea (vitelli), i quali siano stati uccisi per ordine del veterinario, possono essere ammessi al consumo, se siano a ciò riconosciuti adatti, previa ispezione sanitaria.

Gli animali morti od uccisi in seguito a traumatismi accidentali, meteorismo, fulmine, ecc., sono utilizzabili a scopo alimentare previa visita sanitaria.

Le carni contemplate nei due comma precedenti, al pari di quelle di animali che siano stati alimentati con fieno greco (trigonella, *fœnum grecum*) saranno vendute nelle basse macellerie.

Le carni ed il grasso dei suini affetti da panicatura leggera non potranno smerciarsi ad uso alimentare, se non previa cottura prolungata da eseguirsi in locali adatti nei pubblici macelli od in altro luogo sotto l'immediata vigilanza dell'Autorità Sanitaria municipale.

In tutti i casi in cui i singoli visceri si riconoscono colpiti in modo del tutto circoscritto da una malattia o da parassiti, saranno distrutti e potrà permettersi l'uso alimentare delle rimanenti carni.

ART. 111.

Si ammettono al consumo le carni degli animali trovati affetti da tubercolosi, in modo del tutto circoscritto ed in buono stato di nutrizione.

Però nei casi che la malattia, pur essendo limitata ad un organo, si riscontri in esso grave e diffusa, le carni non possono essere destinate ad uso alimentare, se non previa bollitura prolungata per non meno di mezz'ora.

La bollitura deve essere eseguita sotto il controllo della Autorità Sanitaria e dopo distaccate le parti malate, nonchè i visceri, che vanno in totalità distrutti.



# TABELLA

## dei diritti per la visita del bestiame ai confini dello Stato.

| INDICAZIONE DEGLI ANIMALI | DIRITTI per la visita sanitaria degli animali che si | |
|---|---|---|
| | importano | esportano |
| Cavalli . . . . per capo | 4 — | 2 — |
| Muli . . . . . id. | 2 — | 1 — |
| Asini . . . . . id. | 1 — | 0,50 |
| Bovini . . . . . id. | 2 — | 0,50 |
| Pecore e capre . . . id. | 0,20 | 0,10 |
| Suini fino a Cg. 20 . . . . | 0,25 | 0,10 |
| Id. oltre a Cg. 20 . . . . | 0,50 | 0,10 |

# GIURISPRUDENZA

## riguardante i vizi redibitori

### *Usi commerciali.*

1. - Perchè una consuetudine commerciale acquisti autorità di legge è mestieri:

1° che sia uniforme, osservata cioè dalla generalità dei commercianti di una piazza; 2° sia moltiplicata onde indursi la manifestazione certa del consentimento generale; 3° sia sostenuta dalla costante ripetizione durante un gran numero di anni.

(App. Roma 26 gennaio 1866).

2. - L'uso come fonte di diritto commerciale deve avere tutti i requisiti della consuetudine, e, tra l'altro, la durata della osservanza o l'*opinio iuris atque necessitas.*

(App. Roma 15 giugno 1908).

3. - Gli usi commerciali di cui parla l'articolo 1 Codice Commercio, devono essere regolarmente provati da chi li invoca.

(Cass. Torino 15 febbraio 1908).

4. - In materia commerciale le consuetudini locali possono invocarsi come fonti di diritti ed obbligazioni.

(Cass. Torino 21 luglio 1908).

5. - È apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione il giudizio sull'esistenza e portata di un uso di commercio.

(Cass. Torino 4 ottobre 1905).



6. - Il principio della non retroattività è inapplicabile alla pubblicazione di una raccolta di usi e consuetudini di commercio (articolo 2 disposizioni preliminari Codice Civile).

(Cass. Torino 11 maggio 1906).

7. - Gli usi mercantili prevalgono in modo esplicito sul diritto civile.

(Cass. Torino 16 gennaio 1905).

8. - Nei casi in cui il Codice di Commercio rinvia espressamente al Codice Civile, non è permesso fare assegnamento su usi o consuetudini.

L'uso e la consuetudine, sia pure commerciali, non si possono ammettere in quanto vengano ad essere *contra legem.*

(Cass. Torino 27 dicembre 1902).

9. - I certificati delle Camere di Commercio che attestano dell'esistenza di consuetudini locali hanno efficacia e forza probante ed il giudice non può non tenerne conto.

(Cass. Roma 2 aprile 1901).

10. - Gli usi locali, in tema di vizi redibitori nelle vendite di animali, hanno valore soltanto relativamente alla durata del termine per proporre l'azione redibitoria ed ai vizi che a questa possono dar luogo; non estendibile perciò alle cause di decadenza dal diritto di proporre l'azione redibitoria.

(Cass. Torino 14 maggio 1907).

## *Malattie contagiose.*

1. - La convenzione con la quale si vende un animale morto per malattia allo scopo di essere macellato senza che il venditore assuma alcuna garanzia per il caso che la macellazione non venga permessa dall'Autorità Sanitaria, costituisce un contratto aleatorio che non dà diritto al compratore di chiedere la risoluzione della vendita per mancanza di oggetto nel caso in cui venga ordinata la distruzione dell'animale, perchè morto di malattia contagiosa.

(Cass. Firenze 16 marzo 1905).

2. - La vendita di una bovina da macello riconosciuta affetta da tubercolosi non è inesistente ma annullabile per errore sulle qualità della cosa.

(Pr. Treviglio 29 gennaio 1907).

---

## *Vizi apparenti ed occulti - Azioni di garanzia.*

1. - Vizi apparenti sono non solo quelli che appariscono esternamente alla vista ed ai sensi di immediata percezione, ma tutti quelli che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere per il cattivo stato o condizione in cui trovasi la merce.

(App. Venezia 14 aprile 1899).

2. - Dallo esplicito diniego della garanzia, racchiuso nello articolo 1449 Codice Civile, posto in raffronto alla chiara e larga dizione usata nell'affermazione di essa nell'articolo 1498, è lecito desumere che sia ritenuto dal nostro Codice Civile vizio occulto uno stato grave di imperfezione o alterazione anormale o patologica, preesistente alla vendita della cosa, che il compratore non avrebbe potuto da se stesso conoscere coll'ausilio della ordinaria prudenza ed oculatezza.



(Tr. Napoli 3 giugno 1907).

3. - Non decade dall'azione redibitoria il compratore che, durante il termine della garanzia, si sia servito della cosa vendutagli secondo l'uso al quale essa è destinata o vi abbia portato le riparazioni necessarie alla sua conservazione e volute dalle consuetudini locali.

Perciò può sperimentare detta azione il compratore di una pariglia di cavalli che, volendosene servire sul lastricato di una città, li abbia fatti ferrare con sistema diverso da quello usato antecedentemente dal venditore e da un nuovo maniscalco, purchè questi abbia agito in modo conforme alle regole d'arte.

Per gli usi locali odierni il taglio della coda e della criniera non è atto che impedisca l'esercizio dell'azione redibitoria.

Nella vendita dei cavalli sono ritenuti vizi redibitori in ogni regione d'Italia la zoppia, quando essa abbia i caratteri della cosidetta doglia vecchia ed il corneggio cronico.

Se uno dei cavalli di una pariglia è difettoso l'azione redibitoria inficia l'intero contratto di vendita.

(App. Firenze 27 luglio 1907).

4. - Qualunque difetto occulto per cui la cosa venduta non serva all'uso al quale sarebbe destinata, dà luogo all'azione redibitoria.

(Cass. Roma 18 settembre 1905).

5. - Qualunque difetto occulto per cui la cosa venduta non serva all'uso al quale essa è destinata, dà luogo all'azione redibitoria sia che la qualità che deve possedere la cosa in relazione allo scopo cui la destina il compratore sia inerente alla specie

della medesima, sia che la qualità stessa formi oggetto di esplicita convenzione fra le parti.

(Pr. Bibbiena 4 dicembre 1906).

6. - Non determina un semplice vizio redibitorio la mancanza di un requisito espressamente pattuito come sostanziale (nella specie l'età di 5 anni nel cavallo venduto), epperò non è la relativa azione soggetta ai termini portati dall'articolo 1505 del Codice Civile.

(Cass. Torino 6 maggio 1901).

7. - Dà luogo ad azione di inadempienza la violazione del patto che le cavalle vendute dovevano essere sane ed immuni da qualsiasi malattia quando anche si tratti di malattie che non escludano ogni servibilità delle cavalle stesse.

(Cass. Torino 25 agosto 1905).

8. - È valido il patto con cui la garanzia per vizi occulti di animali venduti si estende a vizi non contemplati dalla legge o dagli usi locali.

(Cass. Firenze 19 luglio 1906).

9. - È azione di inadempienza, non redibitoria, quella con cui il compratore di vacche lattifere denunzia la mancanza di produzione di latte stata espressamente pattuita.

(Cass. Torino 25 ottobre 1906).

10. - L'azione che denuncia mancanza nella cosa venduta di qualità formalmente dedotte in contratto è azione di inadempimento contrattuale, non *quanti minoris;* quindi è azione di inadempienza, risolutiva del contratto, quella che denunzia che la vacca, venduta come partoriente entro un dato termine, trovasi invece tuttora pregnante.

(Cass. Torino 18 giugno 1907).

Lire 0, 50